AL PARLAMENTO NAZIONALE

IN ROMA

640
8

POCHE RIFLESSIONI

INTORNO

Il progetto presentato alla Camera da Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia, per la modificazione degli articoli 22 e 39, della Legge sull' Ordinamento Giudiziario.

PER

FRANCESCO MONACO

PRETORE NEL MANDAMENTO DI MONTELLA

(PRINCIPATO ULTRA)

MONTELLA
Tipografia di R. Cianciulli
1871

AL PARLAMENTO NAZIONALE

IN ROMA

640
8

POCHE RIFLESSIONI

INTORNO

Il progetto presentato alla Camera da Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia, per la modificazione degli articoli 22 e 39, della Legge sull' Ordinamento Giudiziario.

PER

FRANCESCO MONACO

PRETORE NEL MANDAMENTO DI MONTELLA

(PRINCIPATO ULTRA)

BIBLIOTECA NAZIONALE 1872

MONTELLA
Tipografia di R. Cianciulli
1871

Digitized by Google

SIGNORI DEPUTATI

In leggere sul giornale che si stampa a Firenze, intitolato l' Eco dei Comuni e delle Provincie, il progetto riguardante la modificazione degli articoli 22 e 39 della Legge sull' Ordinamento Giudiziario, presentato alla Camera da Sua Eccellenza il Ministro di Grazia e Giustizia, e discusso nella seduta del Comitato privato di Martedì 30 scorso Maggio, mi sono avveduto che la classe dei Pretori anzicchè rilevarsi, viene maggiormente rimorchiata e negletta.

Parrà cosa ardimentosa, che un Pretore di 3ª categoria, qual mi sono, si faccia ad inviare nell' Aula del Parlamento, un umile scritterello su questa materia di alta importanza e di sommi studi, ma in ciò mi conforta l' idea, che in grazia delle libere Istituzioni, ogni membro dello Stato può sottomettere al Governo del Re, nè varî rami di servizio, le proprie riflessioni, nel santo scopo del maggior bene Civile-nazionale; e me fortunato, se nel grave argomento di che si discute, giungerò a gittare un granello di arena, in aumento di quei veri indispensabili, a far si che la Giustizia non resti una vuota aspirazione nella misura dispensatrice del premio al merito.

Digitized by Google

Somme ed accurate sono le considerazioni di Sua Eccellenza, esposte nella relazione fatta per la modificazione dei cennati due articoli, concepiti nel modo come è riportato nel detto giornale cioè:

Che l' uditore per essere nominato Aggiunto Giudiziario dovrebbe ottenere nel concorso almeno settanta punti di approvazione, e che basterebbe l' approvazione semplice per poter essere nominato Pretore . . . . Ma perchè questa imponente separazione delle due carriere di Aggiunto Giudiziario e di Pretore?

Il Prelodato Ministro adduce essersi verificato nel corso di sei anni, dalla pubblicazione della Legge 6 Dicembre 1865 sull' Ordinamento Giudiziario l' incoveniente; che il numero degli aspiranti alla carica di Pretore nelle Provincie del Regno sia andato sempre sensibilmente scemando, per motivo che la Legge permettendo indistintamente a tutti gli Uditori di ottenere dopo tre anni la carica di Aggiunto Giudiziario, preferiscono questa a quella, tanto che attualmente più di novanta Mandamenti trovansi privi di Pretori, avvegnacchè l' Aggiunto Giudiziario dopo due anni di esercizio può esser nominato Giudice di Tribunale, ed ottenere così un grado ed uno stipendio superiore a quello di Giudice di Mandamento, *mentre il Pretore invece scarsamente retribuito, e posto fra una schiera numerosa di concorrenti suoi pari, deve ordinariamente attendere lungo tempo prima di raggiungere un posto in Tribunale.*

Digitized by Google

Che per ovviare a questa eccessiva preferenza per l' Ufficio di Aggiunto Giudiziario a scapito di quello di Pretore, Sua Eccellenza si avvisa, esser mestieri doversi distinguere più recisamente le due carriere, e far dipendere la scelta di quella dal merito.

Di maniera che io dico, in esito del concorso, quelli che avranno riportati tre quarti circa di approvazione formeranno una schiera di eletti uditori, destinati a fare i loro tirocini presso le Corti o Tribunali per indi andare avanti a volo, e quelli per contrario che avranno ottenuto l' approvazione semplice, formeranno (mi si permetta la espressione) la schiera dei claudicanti, destinati al ramingo e duro esilio nei Mandamenti.

Ma così certamente si ripiega al sistema seguito nelle Provincie Napoletane, informato ad un principio di Casta, perchè sa ognuno quanto era lungo e difficile per un Giudice Regio di allora attendere la promozione a Giudice di Tribunale; anzi la carriera principiava e finiva dentro il medesimo ordine, meno alcun raro caso di progressione, come sta l' uno al mille, il che distrugge i principî di retribuzione e di Giustizia.

Signori, se il troppo desiderio di veder stabilita l' equità non mi trae in inganno, io credo che altro indirizzo debba seguirsi nella bisogna, e muovo dai seguenti concetti.

1.° Che l' inizio di ogni civile Istituto, o pubblico Ordinamento, debba trovarsi nel criterio di Eguaglianza; quindi non dualismo; non caste — unico

punto di movenza ; moltiplicità di sfere a raggiungere.

2.° Che in questo affaticarsi dell' attività del funzionario nel correre alla meta , sia requisito preponderante alle promozioni il merito.

Questi due concetti, a mio credere, non possono ottenere la loro completa applicazione nell' Istituto che ci riguarda, se non si conviene sulla ragione che debba del tutto respingersi il sistema finora adottato, e quello in progetto di aprire maggiormente ai giovani una doppia via , una in apparenza scabrosa (esame con approvazione di settanta punti) e che mena alla beatitudine dei Tribunali, l' altra in apparenza spianata (esame con approvazione semplice) e che porta allo impaludamento nelle Preture.

Questa dualità costituisce dalla prima ora una casta privilegiata, con apparato di merito , destinato ai gradi superiori, ed una schiera numerosa designata a formare un ordine inferiore, da cui non si risorge per affanni, per lavori, per privazioni, per vigilie , o per qualsivoglia prova di zelo e di capacità, che un Pretore possa dare nel disimpegno delle sue funzioni.

Colla barriera degli Alunni prescelti ad occupare l' Ufficio di Aggiunto Giudiziario , a niun Pretore , sarà dato per lo avvenire poter raggiungere un posto nei Tribunali, come lo fu mai sempre impossibile nelle Provincie Napoletane, parimenti che difficile lo si è reso colla Legge in vigore, non ostante si trovi in essa un testo espresso nell' art.° 50 così concepito.

. . . . . Possono essere nominati Giudici di Tribunale Civile e Correzionale:

1.° I Sostituti Procuratori del Re, ed i Pretori dopo un anno di esercizio.

2.° Gli Aggiunti giudiziarî dopo due anni di esercizio. ec.

Ebbene, a nulla è valso che in primo numero siasi fatta menzione dei Pretori, ed in secondo degli Aggiunti Giudiziarî a poter essere nominati Giudici di Tribunale, cioè i primi dopo un anno di esercizio, ed i secondi dopo due, che sempre la preferenza è stata per costoro. Ed in vero, non si ha esempio che quelli dopo un anno siano andati promossi nei Tribunali; invece è lunga la storia che gli Aggiunti Giudiziarî vi abbiano conseguito il loro posto a rigore di scadenze, lasciando postergati Pretori che contano, dieci, venti, e più di trenta anni di esercizio. Si è così resa questa una carica morta, ed è da ciò l' inconveniente tanto deplorato da Sua Eccellenza il Ministro di veder mancare gli Uditori alla carriera dei Pretori, giacchè il cennato articolo 50 è rimasto sempre come lettera inefficace per questa numerosa classe di funzionari, mentre indistintamente si attribuisce una presunzione di capacità a tutti gli Aggiunti Giudiziari, venendo puntualmente dopo i due anni di esercizio collocati nei Tribunali o negli Uffici del Pubblico Ministero. e non si sa come questa presunzione di capacità vien negata ai Pretori, che nè dopo un anno, nè dieci, ne trenta, ottengono di uscire da tanto ristagno; cosa che lede la Giustizia; perchè se

Digitized by Google

uno è il Dritto che si acquista col verificarsi di alcune condizioni, e se la Legge dichiara che possono andare ai Tribunali, i Pretori dopo un anno e gli Aggiunti dopo due di esercizio, non si sa spiegare come avvenga sempre il contrario, se non per un favore eccessivo a costoro, anzicchè per la ventilata presunzione di capacità, se dopo lo sperimento del concorso tutti sortono col grado di Uditori, ed il medesimo Guardasigilli rimarca, che di costoro soltanto quelli che non hanno appoggi sufficienti da sostenersi nel tirocinio di tre anni per attendere all' Ufficio di Aggiunto Giudiziario si piegano alla carica di Pretore onde conseguire lo stipendio; sicchè nella ipotesi dei mezzi, egli avrebbe atteso per la nomina di Aggiunto, e non sarebbe andato ad intombarsi nella carriera inferiore. Quindi non è il grado di capacità che mena avanti il giovane per la scala dei Tribunali, bensì una via di privilegi, sol perchè l' Uditore abbia fatto due anni di più di tirocinio, cosa che non può giammai superare lo stento dei lunghi anni che mena un Pretore nei mandamenti.

Stando così le cose, l' argomento proposto di voler più recisamente distinguere le due carriere dall' esito dei maggiori punti di approvazione, è un rimedio che paralizza essenzialmente tutta la classe dei Pretori, e non sempre si raggiunge lo scopo di farsi dritto al merito.

A provare la tesi, sta la esperienza dei sei anni trascorsi dall' attuazione della Legge sull' Ordinamento Giudiziario, dappoichè se dietro lo sperimen-

to del concorso i giovani approvati sono usciti indistintamente colla qualità di Uditori, avendo libera la scelta di attendere per l' Ufficio di Aggiunto , mercè tre anni di tirocinio, ovvero per la carriera di Pretori dopo un anno, e se di essi a questa carriera si son piegati soltato quei pochi sforniti di sufficienti mezzi a sostenersi nel tirocinio, e tutti gli altri sono andati per la carriera superiore, senza che il Governo abbia trovato di appuntarli di incapacità nel collocarli nei Tribunali, o negli Uffici del Pubblico Ministero, ciò dimostra che anche quelli sforniti di mezzi sarebbero stati buoni per la carriera superiore, ed ecco come il rimedio di voler aprire maggiormente una doppia carriera, non ha ragione di esistere, e non vi è fondamento a volerla più recisamente distinguere e separare.

Inoltre se dopo la erronea ripartizione dei stipendi nel personale dell' Ordine Giudiziario e delle Cancellerie, con l' aggiunta della quarta categoria anche per i Giudici di Tribunali, tutti quei Pretori di prima classe con lo assegno annuo di lire duemila e quattrocento, facendo istanza di rinunziare a lire duecento, furono passati nè Tribunali come Giudici di quarta categoria con la retribuzione di lire duemila e duecento, onde togliere l' anomalia di veder retribuiti i Pretori più dei Giudici di Collegio ; ciò vuol dire chè le promozioni avvennero per un fatto tutto accidentale e finanziario, non ostante quelli insitamente ne avessero avuto la idoneità ed il merito, e sicuramente sarebbero rimasti a languire nè loro posti, come tanti e tanti altri lasciati indietro dagli Aggiunti

Digitized by Google

Giudiziari, se non si fosse dato luogo a tale incidente.

Adunque a rimuovere questo imbarazzo serio, questa dualità, questa carriera all' Ufficio di Aggiunto che rende vane le più vitali e legittime aspirazioni di tutta una schiera più numerosa e più gravata di responsabilità e di lavori, mentre unico è il concorso ed identiche le materie sulle quali cadono le tesi, io credo che sia mestieri di una riforma, e che questa debba attuarsi coll' abolizione intera della distinta delle due carriere, dovendo essere unico per tutti gli approvati il punto di partenza.

E così io sottometto al diligente esame dell' Assemblea Nazionale, che a maggior lustro della Giustizia, senza ledere il merito, o pregiudicare la dignità dei gradi superiori, la modificazione della Legge sull' Ordinamento Giudizario, debba partire dal prudente concetto di Eguaglianza. Ed in vero, ritenuto che il concorso per la nomina di Uditori, abbia luogo in cinque giorni sulle materie denotate col Real Decreto del 17 Maggio 1866. cioè Filosofia del Dritto. Dritto Romano e Storia della Legislazione Italiana. — Codice Civile e di Procedura Civile — Codice Penale e di Procedura Penale — Codice di Commercio ed Ordinamento Giudiziario, io mi avviso che non può accogliersi il pensiero della doppia distinta, di *approvazione massima e di approvazione semplice* per maggiormente separare le due carriere; il che nella seconda ipotesi produce due mali. Primieramente che il caso di *approvazione semplice riesce di umiliazione* a quelli che debbono sortire Pre-

tori ; in secondo che *almeno per presunzione* si ritiene che van collocati nelle Preture ingegni mediocri ! E fu per riparare a questi due mali che l' ordinamento in vigore si allontanò da quello delle Provincie Napoletane , dove si seguiva il sistema degli Alunni Giudiziari, e dei semplici approvati, e stabilì per tutti quelli che vincessero la prova di un concorso, la nomina unica di Uditori ; se nonchè indirettamente coi tre anni di tirocinio aprendo la via all' Ufficio di Aggiunto Giudiziario , ha contro la coscienza pubblica del paese, mantenuto in essere quanto vi era di casta e di privilegio nel vecchio Ordinamento, a discapito dei Giudici di Mandamento.

Ora è su ciò che una modifica è necessaria; quindi ad aversi giovani intelligenti e di eletti studi, si determini l' approvazione a 50 punti, che è la media tra quella proposta di settanta punti, e quella infima di trentuno, con unico noviziato per tutti, val dire che gli Uditori dopo due anni di tirocinio presso le Corti è Tribunali, e dopo l' esame pratico, non abbiano altro dritto, che quello di essere nominati Pretori; così da questa schiera numerosa e rinvigorita di tutti i buoni elementi, scegliere dopo due anni almeno di esercizio i Sostituti Procuratori del Re, ed i Giudici di Tribunale, in ragione diretta del maggior concorso dè requisiti di merito.

Con questo sistema di unico noviziato , e di unico punto di partenza poichè, animata sarebbe la speranza a progredire nella carriera, con la persuasione

che dopo alcun tempo di lavori e di stenti nell' esercizio sarebbe facile spingersi nei Tribunali , e che questa facilità gli sarebbe spianata in ragione diretta delle maggiori prerogative di capacità e di solerzia, ciascuno nella propria sfera raddoppiarebbe di lena , ed ecco che il Governo si avrebbe nell'Ordine dei Pretori una sorgente di zelo, anzi una locomotiva del grande andare della gran Macchina Giudiziaria, e creerebbe una emulazione non solo frà i giovani a dover raggiungere i cinquanta punti di approvazione, per essere nominati Uditori, ma eziandio tra i funzionarî costituiti a meglio segnalarsi, e da ciò il maggior bene pel servizio pubblico, ed il maggiore interesse a distinguersi, ond' essere fatti segni di encomì dalle Commissioni censorie.

In questo affaticarsi dell' attività del Funzionario nella carriera dei Pretori , che sarebbe il punto di movenza per salire ai Tribunali, non vi è timore che possano i buoni ingegni rimanere confusi fra i molti suoi pari, perchè nella sfera delle proprie attribuzioni, un Pretore ha molti rami da far rilucere i suoi talenti, sia colle dottrine che può spiegare nelle sentenze in via Civile, Commerciale, Penale o riflettenti altre Leggi speciali, sia dal grado di accorgimento e di accuratezza nella compilazione dei Processi a lui delegati; sia col definire i varî reati, riportando ciasciun caso di delinquenza sotto la ipotesi vera prevista dalla Legge; sia in fine col disimpegno di tutti gli altri atti del suo ministero, non esclusa la corrispondenza. In tale guisa la promozione sarebbe la misura

delle giuste e rifermate prove di merito nel corso dell' esercizio, e sparirebbe quella ripugnanza che oggi si osserva per la carriera dei Pretori, divenuta *carica morta*, per l' ostacolo degli Aggiunti Giudiziari

Ma poichè non tutti i componenti un medesimo Ordine, sono capaci di progredire con un medesimo grado di attività ed intelligenza, abbenchè usciti da unico concorso, così ad agevolare costoro acciò col tempo, con la esperienza, e con la trattazione degli affari, possano giungere a meritar lodi e farsi distinguere, è opportuno, anzi indispensabile, che sia mantenuta la distinta delle classi, col rigore della graduatoria come sta attualmente; ma poichè ripeto, la promozione ai Tribunali dovrebbe essere la suprema ed inalterabile moneta della ricompensa al merito, in tal guisa non dovrebbe concedersi ad altri, se non a colui che offra in concorrenza dei suoi pari, le più assidue pruove di maggiori lumi, e prerogative sotto tutti i rapporti, senza tenersi conto affatto della classe, e dell' anzianità, giacchè ripeto, muovo dal principio che bisogna cogliere il fiore là dove si trova.

I vantaggi di questo nuovo indirizzo si mostrano da se evidenti. — 1.° Che ponendosi come una la scala ascendente, la carriera dei Pretori verrebbe tosto risalita a molta dignità e prestigio, perchè si vedrebbero uscire da essi i Magistrati superiori. — 2.° Che non verrebbe più a mancare il contingente da coprire i Mandamenti. — 3.° Che nelle Preture entrerebbero a maggior copia elementi distinti per capacità, e con la cognizione della pratica dei gradi superiori, appresa

nel noviziato presso le Corti ed i Tribunali. — 4.° Che in attuazione del principio di eguaglianza, e di Giustizia, unico sarebbe il tirocinio per la schiera degli Uditori. e le promozioni non altro che il premio e l'affermazione del merito. — 5.° Che in tale guisa nei Tribunali andrebbero i più ritenuti idonei, e come tali assicurati, perchè prescelti fra una riga numerosa di funzionari. — 6.° Che in conseguenza, mercè le guarentigie di essere presi e promossi in ragione della maggiore capacità e diligenza, si creerebbe una immensa emulazione a progredire nell' Ordine dei Pretori, e da ciò un incremento di operosità, e di zelo, e di studî, a maggior vantaggio del pubblico servizio e della retta amministrazione della Giustizia. Invece senza la fiducia di lavorare per raccogliere un premio, le forze si paralizzano — nasce la indifferenza — come nella Meccanica senza le grandi leve, i grandi massi rimangano al suolo ; non vengono smossi.

Laonde deriva che a stabilire i cennati criterî dovrebbero sopprimersi gli articoli 24, 25 e 26 della Legge sull' Ordinamento Giudiziario.

Aggiungere all' articolo 18 queste parole — con cinquanta punti almeno di approvazione. —

Modificare l' articolo 22 così —

L' Uditore deve sottoporsi ad una esame pratico non prima di due anni per conseguire la carica di Pretore. —

Egli conserva la qualità di Uditore e continua ad esercitare le funzioni anche dopo l' esame, fino al Decreto di nomina.

Far rimanere intatto l' articolo 39, spiegandovi soltanto, che per essere nominato Pretore, si richiede un tirocinio non minore di due anni in qualità di Uditore

Modificare l' articolo 50 così —

Possono essere nominati Giudici dei Tribunali Civili e correzionali.

1.° I sostituti procuratori del Re dopo un anno di esercizio.

2.° I pretori dopo due anni di esercizio.

3.° I laureati in legge dopo sette anni di esercizio effettivo dell' avvocatura . . . .

(il rimanente come giace).

Infine cancellarsi dall' articolo 133 le parole — *fra gli aggiunti giudiziarii dopo il biennio.*

Qualora poi non si credesse ammettere di un salto la promozione da Pretore a Giudice di Tribunale, si potrebbe agli articoli soppressi sostituire il seguente.

Le promozioni si danno per merito.

I Pretori dopo un anno di esercizio possono essere nominati Giudici Onorari (o Giudici soprannumeri) nei Tribunali, conservando lo stipendio di pianta fino alla nomina titolare.

Inoltre sono ammesse le promozioni dei Pretori , e dei Magistrati superiori, e dei funzionari addetti all' Ufficio del Pubblico Ministero, dall' una all' altra classe di stipendio, e si fanno un terzo per merito e due terzi per anzianità.

Digitized by Google

Non può esser data promozione da una classe all' altra a chi non sia stato almeno un anno nella classe immediatamente inferiore.

Le promozioni di merito si faranno sulla proposta del Ministro Guardasigilli, sentiti i Primi Presidenti e Procuratori Generali, ed una Commissione nominata ogni anno dal Ministero di Grazia e Giustizia.

In questo caso i due numeri 1.° e 2.° del precedente articolo 50 verrebbero fusi in uno così.

Possono essere nominati Giudici dei Tribunali Civili e correzionali.

1.° I sostituti procuratori del Re ed i Giudici onorari dopo un anno di esercizio.

Altro sviluppo avrei voluto portare sull' argomento, con raffronti ed accenni su altri punti, e mostrare eziandio come sia ripugnante e doloroso veder retribuito un Pretore, che nel propio Mandamento costituisce Autorità, meno di un Verificatore di pesi e misure, ma nella brevità del tempo non avendo potuto tessere un lavoro completo, mi son limitato a poche idee, essendo certo che le verità si appalesano volentieri, ed il Parlamento Italiano, palladio della Civiltà e del Progresso, ora che vedrà complete le aspirazioni e gli sforzi di tutta intera la Nazione con la Camera stabilita nella nuova Roma, Capitale d' Italia, segnacolo vero della unità e della forza Nazionale, nella calma delle nuove sedute, e con la coscienza

della propria missione, metterà tutto l'accorgimento sulla materia in esame, da ricondurre le disposizioni ai veri principî, e da presentare al Mondo Civile, che qui nella Patria nostra, le Leggi sono la espressione più alta, e la incarnazione dei tipi di Giustizia.

A tutti salute.

Montella 24 Giugno 1871

99 351032

Digitized by Google